

Codice A1820B

D.D. 17 settembre 2018, n. 2891

**L.R. 09.08.1989 n. 45. Richiedente: Società Monterosa 2000 S.p.A. - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: "Realizzazione pista Mullero 2 e raccordo Mullero, con impianto di innevamento programmato" in Comune di Alagna Valsesia (VC)**

Vista la richiesta di autorizzazione per interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 45/89, presentata dalla Società Monterosa 2000 S.p.A., pervenuta agli uffici della Regione in data 14.06.2018, protocollo di arrivo n. 27592/A1820B, per il progetto "Realizzazione pista Mullero 2 e raccordo Mullero, con impianto di innevamento programmato" in Comune di Alagna Valsesia (VC);

Verificato che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

Vista la lettera di avvio del procedimento del 18.06.2018 prot. n. 27867/A1820B;

Vista la richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n. 32833/A1820B del 17/07/2018;

Vista la nota n. 12018HBD-5\_AC/ag del 14/08/2018, protocollo di arrivo n. 37981/A1820B del 20/08/2018, con la quale la Società Monterosa 2000 S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste,

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni prot. n. 41477 del 14.09.2018, rilasciato dal Settore Geologico della Regione Piemonte, inerente gli aspetti geologici e valanghivi e conservato nel fascicolo della pratica;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 3.04.2012 (Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati e la superficie oggetto del presente intervento risulta essere non boscata;

Considerato che, allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici, non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.R. n. 45/89 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico prot. n. 41477 del 14.09.2018;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

Vista la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”;

Vista la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Vista la legge regionale 10.02.2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste” e s.m.i;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD “Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali”;

Vista la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8, relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;

Vista la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692, che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09.08.1989, n. 45 sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare PGR n. 4 /AMD del 3.4.2012, la Società Monterosa 2000 S.p.A. ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo in merito al progetto di “Realizzazione pista Mullero 2 e raccordo Mullero, con impianto di innevamento programmato” in Comune di Alagna Valsesia, tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale allegata all'istanza del 14.06.2018 che si conserva agli atti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, contenute nel parere prot. n. 41477 del 14/09/2018 del Settore Geologico:

1. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Ing. Claudio Francione per gli aspetti tecnici ingegneristici e nivologici, dai Dott. For. Claudia Fiammengo e Corrado Panelli per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Biasetti per gli aspetti geologici e valanghivi;
2. il tracciato e le sezioni della pista dovranno essere realizzati secondo la documentazione progettuale contenuta nelle integrazioni datate agosto 2018, provvedendo ad evitare qualsiasi interferenza dei lavori con il corpo di un accumulo di frana a grossi blocchi, individuato nella Carta geomorfologica come “rock glacier”;
3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbacee così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
4. le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120 e lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere;

5. sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato, secondo quanto previsto nella relazione di recupero e mitigazione ambientale;
6. per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;
7. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
8. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
9. la gestione del rischio valanghivo sulla pista da sci è di esclusiva competenza del gestore e del Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 2 del 26 Gennaio 2009, e viene attuata dal Direttore di pista attraverso le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità adottando i necessari provvedimenti cautelari; a tale riguardo si raccomanda che le procedure definite dal gestore in uno specifico Piano Sicurezza Valanghe, come descritto nella Relazione nivologica, vengano integrate con specifico riferimento al contesto morfologico, nivologico e logistico dell'area oggetto di realizzazione della nuova pista da sci Mullero 2;
10. si raccomanda infine, in relazione alla possibile presenza di fibre d'amianto nei terreni di scavo, che nel corso dell'esecuzione dei lavori vengano adottate da un geologo professionista incaricato dalla Direzione Lavori procedure di valutazione del materiale di scavo, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni per la gestione del cantiere contenute nell'allegato C delle "Linee regionali di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre d'amianto".

Dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli e al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 13.567,60 (euro tredicimilacinquecentosessantasette//60), relativo a una trasformazione del suolo su ha 6,7838.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Bellezia 2, Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033

000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa. Si ribadisce pertanto che non è oggetto di questo provvedimento l'approvazione delle procedure di gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci del comprensorio sciistico di Alagna Valsesia, la cui definizione ed attuazione è demandata al soggetto gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. n. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Giorgetta Liardo

Il funzionario estensore  
dott. Giuseppe Adorno